

STATUTO

***SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
DI MOLINA DI QUOSA***

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "*Società Operaia di Mutuo Soccorso di Molina di Quosa*".

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 117 del 2017.

Art. 2 - Sede e durata

La Società Operaia di Mutuo Soccorso ha sede legale in San Giuliano Terme, frazione Molina di Quosa, via Statale Abetone n.c. 132.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite Sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di Mutuo Soccorso stessa e loro aderenti.

TITOLO II

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Società Operaia di Mutuo Soccorso ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della persona umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'**auto-aiuto** tra i cittadini.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente **normativa** in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso si propone, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

b) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed econo-

mica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

c) erogare agli associati trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

d) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

f) erogare servizi di assistenza familiare o sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalle Legge 3818/1886;

- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

h) esercitare attività di micro-credito secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

E' escluso lo svolgimento di attività diverse dalla legge 3818/1886 e successive modifiche né può svolgere attività d'impresa.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci ordinari della So-

cietà coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono

partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono essere Soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari della Società coloro - persone fisiche o giuridiche, che siano altre società di mutuo soccorso o Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi di legge - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dal Regolamento e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della Società devono presentare domanda all'organo di amministrazione della società.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

Art. 6 - Soci sostenitori

Sono Soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

Gli Enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad

un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal Regolamento.

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio o Suo Rappresentante ha diritto ad un voto.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

a) approvare il rendiconto economico annuale;

b) eleggere il Consiglio di amministrazione;

c) approvare i regolamenti interni;

d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;

f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

1) modificare lo Statuto;

2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;

3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza diretta di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di

tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da almeno 5 (cinque) componenti.

Essi sono eletti fra i Soci o mandatari di persone giuridiche socie, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non Consigliere.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società Operaia di Mutuo Soccorso ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componen-

ti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le assemblee.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina del sostituto.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Cod. Civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri se-

guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci e alle Assemblee del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso o, in alternativa, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della Legge 3818/1886.

Art. 20 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

II rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei Sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 22 - Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di Mutuo Soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle Società Cooperative.

A norma dell'art. 3 del D.Lgs 117 del 2017 si applicano an-

che le disposizioni del detto Decreto Legislativo in quanto compatibili e in quanto non derogate dalla specifica disciplina in materia si società di mutuo soccorso.

F.TO: DEL GENOVESE PAOLO - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).

[illegible]